



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno VI n. 3/2018



Publicato il 30 aprile 2018



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. REGOLAMENTI	3
Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018	3
Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.	3
2. PROVVEDIMENTI	11
2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	13
Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018	13
Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 - Disciplina delle modalità di rateizzazione dei premi sospesi.	13
2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	15
Provvedimento n. 0080900/18 del 13 marzo 2018	15
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento di portafoglio mediante conferimento del ramo d'azienda della sede secondaria in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama. Provvedimento.	15
Provvedimento n. 0081456/18 del 14 marzo 2018	16
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione indiretta della partecipazione qualificata in BIM Vita S.p.A. da parte di Jan-Christoph Peters, Attestor Value Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company. Provvedimento.	16
Provvedimento n. 0093060/18 del 27 marzo 2018	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di partecipazioni di controllo nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. Provvedimento.	17
Provvedimento prot. n. 0093127/18 del 27 marzo 2018	18
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di partecipazioni di controllo totalitario nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Banco BPM s.p.a. . Provvedimento.	18

2.3 MODIFICHE STATUTARIE	19
Provvedimento n. 0093268/18 del 28 marzo 2018	19
Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, in breve Itas Mutua – Modifica statutaria. Provvedimento.	19
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	

OMISSIS

4. IMPRESE IN LCA	91
4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI	93
Faro s.p.a. con sede a Genova	93
Sanremo s.p.a. con sede a Roma	93

5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	95
5.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	97
6.	ALTRE NOTIZIE	99
6.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	101
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Delta Lloyd Life NV con sede in Belgio a NN Insurance Belgium NV con sede in Belgio.	101
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Reliance Mutual Insurance Society Limited con sede nel Regno Unito a LCCG New Lifeco Limited con sede nel Regno Unito	101

1. REGOLAMENTI

Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018

Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124 concernente la legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, inserisce l'articolo 132-ter in materia di sconti obbligatori nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'articolo 132-ter;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4 DEL CODICE

SEZIONE I – CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMA 2, DEL CODICE

Art. 4 (Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio)

Art. 5 (Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio)

Art. 6 (Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio)

SEZIONE II – CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO OBBLIGATORIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMA 4, DEL CODICE

Art. 7 (Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

Art. 8 (Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

Art. 9 (Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

CAPO III – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA

Art. 10 (Informazioni analitiche sugli sconti obbligatori)

Art. 11 (Adempimenti e verifiche dell'impresa sugli sconti obbligatori)

Art. 12 (Obblighi di trasparenza)

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 (Pubblicazione)

Art. 14 (Entrata in vigore)

Capo I
Disposizioni generali

Art.1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta, si intende per:
 - a) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) "Atti delegati": il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - c) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - d) "impresa": l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nonché l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
 - e) "lavoro diretto italiano": tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
 - f) "premio puro": prodotto tra frequenza sinistri e relativo costo medio;
 - g) "premio di tariffa": si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti;
 - h) "province elencate": lista delle province di cui all'art 132-ter, comma 3, del Codice, pubblicata dall'IVASS e aggiornata con cadenza almeno biennale;
 - i) "province non elencate": province non appartenenti all'insieme delle "province elencate";
 - l) "scatola nera": strumento *hardware*, denominato scatola nera o equivalente, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, installato sul veicolo e che, attraverso una dotazione *software* è in grado di registrare l'attività del veicolo e trasmettere i relativi dati a fini assicurativi, di cui all'art.132-ter, comma 1, lettera

- b), del Codice e che risponde ai requisiti di cui alle relative disposizioni di attuazione e alle altre norme rilevanti in materia;
- m) "veicolo": tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall'uomo, che circolano sulle strade, come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica:
- a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria;
 - b) alle rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in Italia;
 - c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia.

Capo II
Criteria e modalità per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice

Sezione I
Criteria e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del Codice

Art. 4
(Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio)

1. Ai fini dell'applicazione dello sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del Codice, l'impresa, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.

Art. 5
(Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio)

1. Lo sconto obbligatorio è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.

Art. 6
(Criteria di calcolo dello sconto obbligatorio)

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei casi di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice, per ciascun settore tariffario l'impresa verifica, per

gli ultimi tre anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio puro, calcolato in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa, per l'insieme dei contratti che prevedono l'installazione di almeno uno dei seguenti meccanismi elettronici:

- a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo;
 - b) meccanismo elettronico che impedisce l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione del veicolo.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.
 3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto è calcolata dall'impresa in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici di cui al comma 1 e non può essere ridotta per tener conto degli eventuali costi di installazione e gestione dei medesimi.
 4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera a), del Codice, l'impresa applica la percentuale di sconto determinata ai sensi della presente Sezione.

Sezione II

Criteria e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice

Art. 7

(Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

1. L'impresa, ai fini dell'applicazione dello sconto di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province individuate nell'Allegato 1.

Art. 8

(Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

1. Lo sconto è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.

Art. 9

(Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo)

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo, per ciascun settore tariffario, l'impresa confronta, per gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa e

registrati nelle province elencate nell'Allegato 1, con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate.

2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare i confronti di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo da praticare in ciascuna provincia individuata nell'Allegato 1 è in linea con la differenza percentuale media, se positiva, rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle province di cui all'Allegato 1 e il premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate. E' fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3 in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa.

Capo III Adempimenti dell'impresa

Art. 10 (Informazioni analitiche sugli sconti obbligatori)

1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice, l'impresa raccoglie, in via sistematica, informazioni analitiche relative:
 - a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del Codice e ai contratti sui quali ha applicato anche lo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del Codice;
 - b) agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, su ciascun contratto di cui alla lettera a), rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, lettera a) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di libertà di prestazione di servizi conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede legale; le imprese di cui all'articolo 3, lettera b) e quelle di cui alla lettera c) che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana. Le informazioni sono conservate per almeno tre anni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla funzione attuariale.

Art. 11 (Adempimenti e verifiche dell'impresa sugli sconti obbligatori)

1. Ai fini dei compiti assegnati dall'articolo 272 degli Atti delegati e dall'articolo 30-sexies, comma 1, lettera g), del Codice, la funzione attuariale, per ciascun settore tariffario:
 - a) verifica l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalità di cui al Capo II sulla politica di sottoscrizione dell'impresa e valuta, in coerenza con tali criteri e modalità, l'adeguatezza dell'entità degli sconti obbligatori;

- b) redige, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione nella quale descrive le attività svolte ai fini degli adempimenti di cui alla lettera a), indicando altresì le motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa. Le risultanze di tali attività sono riportate all'organo amministrativo, con separata evidenza, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 272, comma 8, degli Atti delegati.
2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui alla Sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, dandone evidenza nella relazione di cui al comma 1, lettera b).
3. La funzione di verifica della conformità, ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-*quater* del Codice, conservando opportuna evidenza:
- a) verifica la corrispondenza del processo di determinazione dell'impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a).

Art. 12
(Obblighi di trasparenza)

1. Le polizze relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore contengono separata indicazione, in valore assoluto e in percentuale, degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-*ter*, commi 2 e 4, del Codice.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 13
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1: Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità

Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità

Province
Bari
Barletta-Andria-Trani
Benevento
Bologna
Brindisi
Caserta
Catania
Catanzaro
Crotone
Firenze
Foggia
Genova
La Spezia
Latina
Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Messina
Napoli
Palermo
Pisa
Pistoia
Prato
Reggio Calabria
Rimini
Roma
Salerno
Taranto
Vibo Valentia

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018

Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 - Disciplina delle modalità di rateizzazione dei premi sospesi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ed in particolare l'articolo 48, comma 2;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione dei termini” convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare l'articolo 18-undecies, commi 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica della disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, ed in particolare l'articolo 2 bis, commi 24 e 25;

VISTO il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei premi)

1. Fino alla data del 31 maggio 2018 alle imprese di cui all'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 dello stesso Provvedimento, limitatamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti.
2. I beni di cui al comma 1 hanno sede nei Comuni riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016.
3. Le somme già versate al 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione.

Art. 2

(Sinistri accaduti durante il differimento del periodo di sospensione)

1. Ai sinistri accaduti durante il differimento del periodo di sospensione si applica quanto previsto dall' articolo 3 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.

Art. 3

(Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione)

1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso più favorevole alle esigenze dell'assicurato.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito Internet dell'IVASS.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0080900/18 del 13 marzo 2018

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento di portafoglio mediante conferimento del ramo d'azienda della sede secondaria in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 5 settembre 2017, Assicurazioni Generali S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio, mediante conferimento del ramo d'azienda rappresentato dalla sede secondaria stabilita in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del trasferimento del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 198 del citato decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, il trasferimento del portafoglio, mediante conferimento del ramo d'azienda rappresentato dalla sede secondaria stabilita in Panama in favore di ASSA Compañía de Seguros, S.A., compagnia assicurativa con sede legale in Panama.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0081456/18 del 14 marzo 2018

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione indiretta della partecipazione qualificata in BIM Vita S.p.A. da parte di Jan-Christoph Peters, Attestor Value Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 4 dicembre 2017, Jan-Christoph Peters, Attestor Value Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company hanno chiesto l'autorizzazione all'acquisizione indiretta della partecipazione qualificata pari al 50% del capitale sociale di BIM Vita S.p.A. per effetto dell'acquisizione della partecipazione di controllo pari al 68,807% del capitale sociale di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. .

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione indiretta, per effetto dell'acquisizione del controllo in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., della partecipazione qualificata nell'impresa BIM Vita S.p.A..

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Jan-Christoph Peters, Attestor Value Fund GP Limited, Attestor Capital LLP e Trinity Investments Designated Activity Company, ad assumere in via indiretta, ad esito dell'operazione di acquisizione della partecipazione di controllo in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., la partecipazione qualificata in BIM Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0093060/18 del 27 marzo 2018

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di partecipazioni di controllo nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. Provvedimento.

Con istanza del 22 gennaio 2018, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ha chiesto l'autorizzazione ad acquisire, da Banco BPM S.p.A. e dalla sua controllata Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A., le partecipazioni pari al 65% del capitale sociale in Popolare Vita S.p.A. ed in Avipop Assicurazioni S.p.A.. Per effetto di tali acquisizioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa deterrà il controllo di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione delle partecipazioni di controllo in oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ad assumere le partecipazioni di controllo nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0093127/18 del 27 marzo 2018

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di partecipazioni di controllo totalitario nel capitale sociale di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A. da parte di Banco BPM s.p.a. . Provvedimento.

Con istanza del 19 gennaio 2018, Banco BPM S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione ad acquisire, da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e da AVIVA Italia Holding S.p.A., le quote di capitale dalle stesse detenute rispettivamente in Popolare Vita S.p.A e Avipop Assicurazioni S.p.A.. Per effetto di tali acquisizioni, Banco BPM S.p.A. deterrà, direttamente e indirettamente (attraverso la controllata Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A.) il controllo totalitario di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione, diretta e indiretta, delle partecipazioni di controllo in oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Banco BPM S.p.A. ad assumere il controllo totalitario di Popolare Vita S.p.A., di Avipop Assicurazioni S.p.A. e, per il suo tramite, di Avipop Vita S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0093268/18 del 28 marzo 2018

Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, in breve Itas Mutua – Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 16 marzo 2018 Itas Mutua ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi il 9 marzo 2018 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale. Tali modifiche comportano:

- la modifica degli articoli 2 (Scopo), 3 (Contribuzioni), 4 (Patrimonio), 5 (Gestione sociale), 7 (Ammissioni alla società), 9 (Organi dell'Itas), 10 (Nomina dei Delegati dei Soci), 12 (Assemblea generale ordinaria e straordinaria), 13 (Convocazione dell'Assemblea generale), 14 (Costituzione dell'Assemblea generale e validità delle sue deliberazioni), 15-*bis* (Assemblee separate dei Soci sovventori *partner*), 16 (Consiglio di amministrazione), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione), 19 (Deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione), 21 (Collegio sindacale), 22 (Bilancio), 23 (Rappresentanza) e 25 (Termine della società);
- l'introduzione degli articoli 2 (Principi ispiratori dell'attività), 4 (Soci) e 7 (Remunerazione dei soci sovventori) e la rinumerazione degli articoli successivi;
- l'abrogazione dell'articolo 20 (Comitato esecutivo).

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. IMPRESE IN LCA

4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Faro s.p.a. con sede a Genova

Ai sensi dell'art. 260, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 5 aprile 2018, il commissario liquidatore della Faro s.p.a., con sede in Genova, avv. Andrea Grosso, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Genova, del 1 piano di riparto parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 15 febbraio 2018. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori ai quali nel piano di riparto è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50.

* * * * *

Sanremo s.p.a. con sede a Roma

Ai sensi degli artt. 260, comma 2, e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 20 aprile 2018, il commissario liquidatore della Sanremo s.p.a , con sede in Roma, prof. Giuseppe Terranova, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, del riparto parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 14 marzo 2018. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto parziale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50. Le predette somme saranno accantonate e corrisposte in sede di riparto finale o parziale.

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 81 del 2 marzo 2018	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul "Controllo dell'applicazione della legislazione dell'UE".
C 81 del 2 marzo 2018	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
L 72 del 15 marzo 2018	REGOLAMENTO (UE) 2018/400 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 40
L 76 del 19 marzo 2018	Direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri.
C 106 del 21 marzo 2018	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 108 del 22 marzo 2018	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2018.
L 81 del 23 marzo 2018	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/480 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio.
C 110 del 23 marzo 2018	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8817 — Standard Life Aberdeen/Neptune/PensionDanmark/NGT) Caso ammissibile alla procedura semplificata.

L 82 del 26 marzo 2018	REGOLAMENTO (UE) 2018/498 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9.
------------------------	---

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Delta Lloyd Life NV con sede in Belgio a NN Insurance Belgium NV con sede in Belgio.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza belga ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da "Delta Lloyd Life NV" a "NN Insurance Belgium NV" con effetto 30 Marzo 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Reliance Mutual Insurance Society Limited con sede nel Regno Unito a LCCG New Lifeco Limited con sede nel Regno Unito

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da "Reliance Mutual Insurance Society Limited", con sede nel Regno Unito, a "LCCG New Lifeco Limited", con sede nel Regno Unito, con effetto dal 30 giugno 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

